

ESAME PER FORMAZIONI SPECIALISTICHE NON LEGATE AD UNA PROFESSIONE

Centro Professionale Sociosanitario Locarno

REGOLAMENTO

concernente

gli esami per l'ottenimento dell'attestato di competenza di formazione specialistica non legata ad una professione per pensioni ed allevatori

In base agli articoli:

- 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 dell'ordinanza sulla formazione in protezione degli animali (OFPA)

Il Centro professionale di Locarno organizza gli esami per l'ottenimento dell'attestato di competenza nella formazione specialistica non legata ad una professione per pensioni ed allevatori.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Organo responsabile

Gli esami sono organizzati dal Centro professionale sociosanitario di Locarno.

Art. 2 Scopo degli esami

Gli esami hanno lo scopo di misurare e certificare le conoscenze, le competenze e le capacità operative dei singoli candidati nel settore esaminato. Le competenze oggetto di certificazione si deducono dal programma di formazione e dagli articoli 4 e 5 dell'OFPA

2 RESPONSABILITA' E COMMISSIONE D'ESAME

Art. 3 Composizione della Commissione d'esame

¹ L'organizzazione dell'esame è affidata ad una Commissione d'esame composta da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri incaricati dalla Divisione della Formazione Professionale (DFP) che designa pure il presidente.

² La scelta dei membri è determinata in funzione delle attività e delle materie di formazione. I membri sono scelti tra persone competenti nella professione e i docenti dei corsi (art. 60 OFPAn).

³ Un membro della commissione è anche membro della Direzione CPS Locarno.

Art. 4 Compiti della Commissione d'esame

¹ La Commissione d'esame:

- a) emana le modalità d'attuazione del regolamento d'esame;
- b) fissa la data e il luogo d'esame;
- c) definisce il programma d'esame;
- d) ratifica i compiti d'esame e organizza lo stesso;
- e) nomina e impegna i periti;
- f) decide sull'ammissione all'esame, in particolare le ammissioni su dossier;
- g) decide sul rilascio dell'attestato;
- h) tratta le domande e i ricorsi;
- i) gestisce la contabilità e la corrispondenza.

² La Commissione d'esame può delegare taluni compiti e il disbrigo amministrativo alla Segreteria della scuola.

La Commissione esaminatrice può ricorrere a consulenze esterne.

Art. 5 Vigilanza degli esami

¹ Gli esami hanno luogo sotto la vigilanza del Cantone e non sono pubblici. In casi particolari, la Commissione d'esame può concedere delle deroghe.

² La Divisione della Formazione Professionale (DFP) è convocata per tempo agli esami e riceve la relativa documentazione.

3 ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

Art. 6 Iscrizione

Coloro che hanno frequentato il corso di formazione hanno diritto ad iscriversi all'esame.

Art. 7 Ammissione agli esami

Sono ammessi all'esame per l'ottenimento dell'attestato di capacità di formazione specialistica non legata ad una professione per pensioni e allevatori coloro che soddisfano le condizioni seguenti:

- a) età minima di 18 anni;
- b) hanno assolto la scolarità obbligatoria;
- c) hanno frequentato i moduli del corso di preparazione (minimo 80% dei moduli);

Art. 8 Accettazione dell'iscrizione

¹ Il candidato che adempie a tutte le norme precisate negli articoli 6 e 7 è ammesso all'esame e ne riceve comunicazione scritta.

² Con l'ammissione all'esame, il candidato riconosce il relativo regolamento.

Art. 9 Tasse d'esame

¹ La tassa d'esame è di CHF 80. -

² Chi non supera l'esame non ha diritto al rimborso della relativa tassa.

4 ORGANIZZAZIONE DELL'ESAME

Art. 10 Convocazione

Il programma della sessione di esami è comunicato all'esaminando almeno dieci giorni prima della data assegnata.

Art. 11 Ritiro del candidato prima dell'esame

La tassa verrà rimborsata unicamente nel caso in cui il candidato dovesse ritirarsi dall'esame per motivi di forza maggiore: malattia (presentando un certificato medico), infortunio, maternità, lutto in famiglia, servizio militare o protezione civile.

Art. 12 Ritiro del candidato durante l'esame

Se per motivi gravi (art. 11) un candidato non può portare a termine un esame iniziato, può chiedere di concludere o ripetere l'esame in un secondo momento. La decisione in merito spetta alla Commissione.

Art. 13 Esclusione dall'esame

Sono esclusi dagli esami quei candidati che:

- a) infrangono in modo grave la disciplina degli esami;
- b) tentano di ingannare gli esaminatori;
- c) violano le prescrizioni stabilite nell'OPAn.

Art. 14 Sorveglianza degli esami, periti

¹ Almeno due esaminatori conducono gli esami; esprimono la loro valutazione e uno di essi prende nota in dettaglio delle valutazioni e delle osservazioni.

² Gli esaminatori sono ricusabili nei casi di stretta parentela o se vi sono vincoli tali da poter compromettere il regolare svolgimento della procedura di qualificazione. La decisione in merito spetta alla Commissione d'esame.

5 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Art. 15 Esame: contenuti

Gli esami vertono sugli elementi dei diversi moduli del corso.

- a) legislazione sulla protezione degli animali e altre legislazioni specifiche rilevanti;
- b) trattamento rispettoso degli animali;

- c) igiene nei parchi e nei locali, igiene del materiale e delle persone nonché prevenzione delle malattie infettive;
- d) responsabilità, obblighi e competenze delle persone incaricate di accudire gli animali;
anatomia e fisiologia degli animali;
- e) comportamento normale ed esigenze degli animali nonché sintomi di ansietà, stress e sofferenza.
- f) accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;
- g) alimentazione, in particolare composizione del foraggio, fabbisogno alimentare fisiologico ed esigenze comportamentali legate all'assunzione di cibo;
- h) esigenze di detenzione e allestimento di un ambiente che permetta agli animali di adottare il comportamento tipico della specie;
- i) allevamento degli animali e normale sviluppo della progenie;
- j) svolgimento normale del parto e sintomi più frequenti di disturbi alla nascita;
- k) genetica, metodi di allevamento e controlli della discendenza;
- l) obiettivi d'allevamento e tare ereditarie.
- m) accudimento nonché cura degli animali malati e feriti;

Art. 16 Modalità di svolgimento dell'esame

L'esame della durata di un'ora si svolge in forma scritta

6 VALUTAZIONE DELL'ESAME

Art. 17 Criteri di valutazione

¹ La Commissione dà il suo giudizio basandosi sulla valutazione fatta dai periti, condivisa e sottoposta alla commissione d'esame.

² La scala di valutazione tiene conto degli aspetti conoscitivi, operativi e tecnici.

Art. 18 Attribuzione delle note

La Commissione esaminatrice si riunisce dopo gli esami: l'esito degli esami di ogni candidato viene comunicato in seguito alla riunione di valutazione.

¹ Il candidato riceve una nota per l'esame scritto.

Art. 19 Valore delle note

¹ Le prestazioni sono valutate con le note da 1 a 6; è ammesso l'uso di punti decimali.

² Il 4 e le note superiori designano prestazioni sufficienti; le note inferiori al 4 indicano prestazioni insufficienti.

7 SUPERAMENTO O RIPETIZIONE DELL'ESAME

Art. 20 Condizione per il superamento dell'esame

L'esame è superato se la nota raggiunge almeno il 4:

Art. 21 Ripetizione dell'esame

Chi non ha superato l'esame può presentarsi ad un secondo esame nella successiva sessione (non prima di 3 mesi dall'ultimo esame); chi non supera anche il secondo esame può ripresentarsi per la terza ed ultima volta ad una nuova sessione.

8 ATTESTATO D'ESAME

Art. 22 Attestato d'esame

Chi ha superato l'esame ottiene la conferma del superamento dell'esame.

Art.22a Attestato di competenza

Dopo il superamento dell'esame, per l'ottenimento dell'attestato di competenza, il candidato deve fornire una conferma dell'avvenuto svolgimento del periodo di pratica di 45 giornate (360 ore) come secondo l'Art 3. cap 3 dell'ordinanza sulla formazione in protezione degli animali (OFPA)

9 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 Diritto di ricorso

Contro le valutazioni degli esami finali può essere inoltrato reclamo alla Commissione d'esame entro 15 giorni dalla loro notificazione. Il reclamo deve essere motivato e contenere osservazioni ed esplicite richieste del ricorrente.

Art. 24 Diritto applicabile

Per tutti gli aspetti non contemplati nel regolamento, è vincolante il riferimento alle leggi e ai regolamenti vigenti in materia.

Art. 25 Entrata in vigore

Il presente regolamento concernente gli esami per l'ottenimento dell'attestato di competenza di formazione specialistica non legata ad una professione per pensioni ed allevatori entra in vigore il 18 dicembre 2018

Locarno, 26 maggio 2025

La Direttrice CPS Locarno

Manuela del Torsio

Il responsabile di formazione

Matteo Previtali